



**Tribunale Ordinario di Potenza**  
**SEZIONE CIVILE**  
**Area Esecuzione**

Il Giudice dell'Esecuzione, dr.ssa Angela Alborino, esaminata la documentazione della procedura di esecuzione immobiliare n. RGE 6/2020;

vista la relazione depositata dal Custode e Professionista delegato, Notaio, dott. Francesco Carretta, in data 17.06.2024 e la relazione notarile depositata dal creditore procedente il 9.03.2020;

ritenuto che manca l'ulteriore provenienza dei beni staggiti siti in Moliterno, riportati in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16 particella 479 sub 2, particella 317 sub 4 graffata con le particelle 478 sub 4 e 479 sub 4 sino al primo atto iscritto oltre il ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento (necessitando la indicazione dei titoli di acquisto del dante causa dell'esecutato nonché –se necessario- degli eventuali antecedenti danti causa, sino a risalire oltre il ventennio anteriore al pignoramento), atteso che l'atto di donazione per notar ██████████ del ██████████ rep. ██████████ trascritto il ██████████ formalità n. ██████████ a favore di ██████████ ed a carico di ██████████ (doc. n. 25 depositato dal Custode il 4.04.2023) fa espresso riferimento alla p.lla 432 e che non risulta la provenienza delle sopra richiamate particelle da quest'ultima;

rilevato che *“In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto,*

*consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo” (cfr. Cass.11/06/2019, n.15597);*  
visto l’art. 567, co. 3, c.p.c.

**P.Q.M.**

assegna al creditore precedente termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione della predetta ordinanza per integrare la relazione notarile come sopra indicato con riferimento ai beni siti in Moliterno, riportati in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16 particella 479 sub 2, particella 317 sub 4 graffata con le particelle 478 sub 4 e 479 sub 4.

Fissa l’udienza del 15.01.2025, ore 9.30, per la verifica e l’adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Rimette gli atti al Professionista delegato per il prosieguo delle attività di vendita con riguardo agli ulteriori beni staggiti.

Nomina il Geom. [REDACTED] quale CTU, affinché quantificati il canone di locazione dei beni pignorati.

**DISPONE**

che la già fissata udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti, per il deposito delle predette note, termine perentorio, decorrente dalla comunicazione del presente decreto sino alle ore 8,00 del giorno per il quale era stata fissata l’udienza.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Potenza, 21/06/2024

**Il GE**

**Dr.ssa Angela Alborino**